

# CARTA DEI SERVIZI

**TRIBUTI E FISCALITÀ LOCALE**



**CDR 04**  
**TRIBUTI E FISCALITÀ LOCALE**



Il settore Tributi e fiscalità locale si occupa della gestione dei principali tributi locali, quali ICI ( fino al 2011) -IMU (Imposta Municipale Unica), TARSU (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), TOSAP (Tassa per l'occupazione suolo pubblico).

**Dirigente:** Dr. Piero Errico

Tel: 0832.682951 Fax:0832.314762

Email: [piero.errico@pec.comune.lecce.it](mailto:piero.errico@pec.comune.lecce.it)

**INDIRIZZO SEDE:** Via Michele Palumbo, 4

**ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:** martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

**SERVIZI AL CITTADINO:**

**Ufficio ICI (fino a 2011) - IMU - Imposta Municipale Unica**

Ogni cittadino proprietario di immobili ricadenti nel territorio comunale è tenuto al pagamento dell'IMU. È inoltre tenuto a comunicare al settore in questione tutte le variazioni relative all'acquisto, vendita, cessione e acquisizione di quote di proprietà a qualsiasi titolo avvenute, oltre alle variazioni relative alla struttura o alla destinazione dell'immobile.

**COME**

I versamenti ICI possono essere effettuati su conto corrente o tramite bonifico bancario.

**ICI ORDINARIA**

Conto corrente n. 5659619

Intestato a: COMUNE DI LECCE ICI ORDINARIA SERVIZIO TESORERIA

IBAN: IT 36 A 07601 16000 000005659619

**ICI VIOLAZIONI**

Conto corrente n. 5659664

Intestato a: COMUNE DI LECCE ICIVIOLAZIONE SERVIZIO TESORERIA

IBAN: IT 25 K 07601 16000 000005659664

I versamenti IMU devono essere effettuati solo con il modello F24 secondo le indicazioni stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

**CONTATTI**

**Funzionario responsabile:** Dott.ssa Marcella Ancora - Tel e Fax: 0832.682950 - Email:

[ufficio.ici@comune.lecce.it](mailto:ufficio.ici@comune.lecce.it)

**ICI - IMU - AREE EDIFICABILI** - (gestione e accertamento aree edificabili)

Funzionario Responsabile: Sig. Bruno Dello Preite  
Telefono/Fax: 0832/682953 - 682934 – fax: 0832/314762  
email: [bruno.dellopreite@comune.lecce.it](mailto:bruno.dellopreite@comune.lecce.it)

**ICI - IMU – FABBRICATI** (gestione e accertamento fabbricati)

Funzionario Responsabile: Dott.ssa Donatella Ciampetti  
Telefono/Fax: 0832/682937 – fax: 0832/314762  
email: [donatella.ciampetti@comune.lecce.it](mailto:donatella.ciampetti@comune.lecce.it)

**ICI - IMU – RIMBORSI** (rimborsi – rateazioni e sgravi)

Funzionario Responsabile: Dott.ssa Cinzia Romano  
Telefono/Fax: 0832/682938 – fax: 0832/314762  
email: [cinzia.romano@comune.lecce.it](mailto:cinzia.romano@comune.lecce.it)

**ICI - IMU – GESTIONE IMMISSIONI DATI ICI** (Agevolazioni ICI)

Funzionario Responsabile: Sig.ra Donata Latorre  
Telefono/Fax: 0832/682938 – fax: 0832/314762  
email: [donata.latorre@comune.lecce.it](mailto:donata.latorre@comune.lecce.it)

**Disponibili sul sito web del Comune:**

- [Modulo Accertamento con adesione](#)
- [Comunicazione agevolazioni ICI 2011](#)
- [Modulo Discarico cartella](#)
- [Modulo Istanza rateizzazione](#)
- [Modulo Istanza di autotutela](#)

**IMU - Imposta Municipale Unica**

Dal 1° gennaio 2012 non esiste più l'ICI e le norme che la riguardano non possono ritenersi applicabili alla nuova imposta. La nuova imposta avrà un periodo di applicazione sperimentale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, successivamente, a partire dal 1° gennaio 2015 l'imposta entrerà a regime con possibili modificazioni.

Si può pagare a rate, con versamento effettuato in banca o in posta tramite modello F24 ed è esente da commissioni.

**UFFICI IMU**

**Indirizzo sede:** via Michele Palumbo, 4

**Orari di apertura al pubblico:** martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

**Funzionario responsabile IMU:** Dr. Giuseppe Tondo

Tel. 0832.682954 Fax: 0832.314762

Email: [giuseppe.tondo@comune.lecce.it](mailto:giuseppe.tondo@comune.lecce.it)

### **Aliquote IMU fissate dal Comune di Lecce**

Con delibera n.53 dell'1.8.2012 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2012:

- Aliquota ordinaria 1,00 per cento;
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,30 per cento.

### **Riduzioni e detrazioni**

Fatto salvo quanto per altro stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, per anno 2012 sono determinate le seguenti riduzioni e detrazioni:

**a)** Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: aliquota pari a quella per l'abitazione principale (0,30 per cento);

**b)** Assegnatari di unità immobiliari di Soc. Cooperative a proprietà indivisa che abbiano la residenza presso l'immobile realizzato dalla stessa e non siano titolari di altre abitazioni per le quali godono del trattamento relativo all'abitazione principale: aliquota pari a quella per l'abitazione principale e le pertinenze (0,30 per cento);

**c)** Fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l'agibilità, l'abitabilità e l'utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con di manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.): base imponibile ridotta al 50%;

**d)** Immobili di proprietà di ONLUS, regolarmente riconosciute: base imponibile ridotta al 50%;

**e)** Immobili a destinazione esclusivamente abitativa a servizio dei quali vengono installati impianti fotovoltaici: aliquota ridotta dello 0,1 per cento, per cinque anni. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d'imposta, apposita domanda, allegando copia del contratto di fornitura dell'impianto fotovoltaico e copia della fattura, regolarmente quietanzata dalla ditta installatrice, relativa alle somme versate in acconto, pena l'inammissibilità della domanda di riduzione dell'imposta. L'impianto fotovoltaico dovrà essere funzionante e regolarmente allacciato alla rete di interscambio improrogabilmente entro un anno dalla data di presentazione della domanda di riduzione dell'imposta, con l'obbligo per il contribuente di darne

opportuna notizia al Comune, pena la decadenza dal diritto, mediante comunicazione scritta corredata da adeguata documentazione;

**f)** Riduzione dello 0,1 per cento della aliquota, per cinque anni, per gli immobili sottoposti a manutenzione, rientranti nei casi indicati esclusivamente nelle lettere c) e d) del primo comma, dell'art. 3, del D.P.R. 380/2001. Il godimento della riduzione spetta a condizione che alla data di inoltro dell'istanza di riduzione dell'imposta sia stato ottenuto il disposto favorevole da parte dell'Ufficio Urbanistico. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d'imposta apposita istanza corredata degli estremi del dispositivo favorevole dell'Ufficio Urbanistico. Il contribuente infine dovrà comunicare all'Ufficio Tributi l'ottenimento del relativo permesso di costruire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza di riduzione, pena la decadenza del diritto. Nel caso in cui il fabbricato risulta godere della riduzione di cui alla precedente lettera c), la riduzione di cui alla presente lettera, se opportunamente chiesta entro i termini suddetti, decorre dall'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere parimenti comunicata all'Ufficio tributi del Comune;

**g)** Applicazione dell'aliquota dello 0,76% ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**g bis)** Si mantiene l'aliquota del 7,6 per mille alla seconda casa concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado nell'intesa che lo stesso sia residente, con utenze intestate da almeno 1 anno e che presenti l'apposita domanda entro i termini previsti dal Regolamento.

**h)** Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;

**i)** Maggiorazione della detrazione di cui alla precedente lettera h) nella misura di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, fino ad un massimo di € 400,00, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**l)** Le detrazioni di cui ai precedenti punti h) e i) si applicano anche ai casi indicati alle lettere a) e b).

#### **Quando si paga l'IMU**

L'imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% della stessa. La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre.

Nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Chi non ha provveduto a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

### **Come si paga l'IMU**

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24. Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il nuovo modello di versamento F24 ed i codici tributo:

Disponibili sul web:

- [Codici IMU](#)
- [Nuovo modello F24](#)

### **Rimborso IMU**

Per le somme versate e non dovute al Comune di Lecce, il contribuente può presentare istanza di rimborso IMU mediante il modulo allegato in questa pagina. Le somme versate allo Stato dovranno essere chieste a rimborso all'Agenzia delle Entrate.

**Si ricorda che la compensazione ICI-IMU non è consentita** ai sensi dell'art. 21 della [Carta dei diritti del Contribuente](#).

Nelle more dell'approvazione del Regolamento sull'IMU le istanze saranno accolte e verificate.

**Disponibili sul sito web:**

- [Modulo istanza rimborso IMU](#)
- [Inserito aggiuntivo rimborsi](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in caso di fabbricato inagibile](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in caso di storicità di fabbricato](#)
- [Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in caso di erede](#)
- [Istanza di riversamento IMU](#)

### **Ravvedimento operoso IMU per omesso-parziale versamento**

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dall'1.1.2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

- imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l'IMU relativa alla prima rata dell'anno 2012 ti puoi ravvedere così come segue:

1. **ravvedimento "sprint"**, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. **ravvedimento "breve"**, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2012. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. **ravvedimento "lungo"**, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni, quindi dal 19/07/2012 per la prima rata, dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Modalità di compilazione del modello F24**

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912
- Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: 3913
- Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916 - Codice IMU quota Stato: 3917
- Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918 - Codice IMU quota Stato: 3919
- Terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: 3914 - Codice IMU quota Stato: 3915

#### **Ufficio Icopu – Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni**

L'imposta è dovuta, in via principale, da colui che dispone del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario. E', altresì, in solido, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi della pubblicità.

Il servizio di riscossione della pubblicità e pubbliche affissioni (ICOPU) è affidato in concessione alla Società Dogre s.r.l. sita a Lecce in Via Petrarca n. 42.

[http://www.dogresrl.it/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=62](http://www.dogresrl.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=62)

Per l'installazione di impianti pubblicitari ed insegne di esercizio visita la pagina dello Sportello Unico:

<http://www.comune.lecce.it/settori/pianificazione-e-sviluppo-del-territorio/sportellounico>

## **CONTATTI**

### **Dogre s.r.l**

Via Petrarca n. 42 Lecce - Tel: 0832.399562

Orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

### **Ufficio TARSU - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**

L'ufficio ha il compito di accertare e controllare che, ogni cittadino che occupi o detenga un immobile ricadente nel territorio comunale, presenti autodenuncia presso l'Ufficio Tributi, in quanto soggetto passivo del servizio di nettezza urbana erogato dal Comune.

È inoltre tenuto a dare comunicazione ogni qualvolta si verifichi una variazione relativa all'immobile soggetto a tassazione.

**Funzionario responsabile TARSU:** Dr.ssa Rita Sodo

Tel: 0832.682921 Fax: 0832.314762

Email: [ufficio.tarsu@comune.lecce.it](mailto:ufficio.tarsu@comune.lecce.it) - [rita.sodo@comune.lecce.it](mailto:rita.sodo@comune.lecce.it)

### **Centro elaborazione dati:**

Sig.ra Giuseppina Saccomanno

Tel: 0832.682948

Email: [giuseppina.sacomanno@comune.lecce.it](mailto:giuseppina.sacomanno@comune.lecce.it)

Sig.ra Tiziana Romano

Tel: 0832.682917

Email: [tiziana.romano@comune.lecce.it](mailto:tiziana.romano@comune.lecce.it)

**Ufficio accertamento TARSU:** Geom. Romano Vernole

Tel: 0832.682923

**Orari di apertura al pubblico:** mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

**Indirizzo sede:** via Michele Palumbo, 4

### **Disponibili sul sito web del Comune:**

[TARSU - Tariffe 2011](#)

[TARSU Voltura](#)

[TARSU Voltura società](#)

### **Ufficio TOSAP**

La richiesta di autorizzazione per occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata nei tempi idonei al disbrigo delle formalità, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lecce – Palazzo Carafa – Via Rubichi n. 16 – 73100 Lecce.



Il servizio di riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è affidato in concessione alla Società Dogre s.r.l. sita a Lecce in Via Petrarca n. 42.

## **CONTATTI**

### **Dogre s.r.l**

Via Petrarca n. 42 - Lecce - Tel: 0832.399562

Orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

### **Disponibili sul sito web**

- [Tariffario](#)
- [Regolamento TOSAP](#)

### **Addizionale IRPEF**

Al pagamento dell'addizionale sono tenuti tutti i contribuenti sui redditi per i quali risulta dovuta l'IRPEF.

#### **Aliquota**

Il Comune di Lecce, ha istituito l'addizionale IRPEF (*Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29/05/2008*) nella misura del **7 per mille**.

#### **Versamento**

Il versamento può essere eseguito spontaneamente a mezzo modello F24 presso l'ufficio postale e/o istituti bancari.

Il versamento può essere eseguito sul c/c n. 93829513 intestato a Comune di Lecce – Addizionale Comunale all'IRPEF – Servizio Tesoreria solo da parte gli Enti espressamente previsti dalla legge.

**Codice IBAN : IT 41 M 07601 16000 000093829513**

L'addizionale comunale non è dovuta al di sotto di euro 10,00 annui.

#### **Esenzioni**

- L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non super l'importo di **Euro 12.500**;
- Famiglie nel cui nucleo familiare vi è persona con portatore di handicap con assegno di accompagnamento con un reddito complessivo familiare (escluso l'assegno di accompagnamento) inferiore a **Euro 28.000,00**.

**Funzionario responsabile:** Dott. Piero Errico

Tel: 0832.682951

Fax: 0832.314762

Email: [piero.errico@comune.lecce.it](mailto:piero.errico@comune.lecce.it)

Indirizzo sede: via Michele Palumbo, 4

**Orari di apertura al pubblico:** martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

### **Imposta di soggiorno**

In base alle disposizioni recate dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il Comune di Lecce ha istituito l'imposta di soggiorno, la cui applicazione decorrerà dall'**1 ottobre 2012**.

L'imposta dovrà essere corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lecce, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

E' responsabile degli obblighi tributari il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

La misura dell'imposta è applicata, secondo la seguente modulazione.

### **Misura dell'imposta di soggiorno**

<b>Tipologia della struttura</b>	<b>Alta Stagione mesi da maggio a settembre</b>	<b>Bassa stagione mesi da ottobre ad aprile</b>
Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso, residenze turistico alberghiere 4 stelle	Euro 3,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 1,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi da 1 a 4 stelle, residenze turistico alberghiere 3 e 2 stelle, dimore storiche-residenza d'epoca, alberghi centro benessere, B&B, case e appartamenti per vacanza, alberghi diffusi	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 1,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Affittacamere, case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all'aria aperta non comprese nelle precedenti tipologie	Euro 1,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 0,50 a notte per massimo 5 notti consecutive

### **Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:**

1. i residenti nel Comune di Lecce;
2. i minori entro il dodicesimo anno di età;
3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
4. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
5. gli studenti universitari fuori sede iscritti all'Università degli Studi del Salento;

6. coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale di Lecce;
7. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
8. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
9. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
10. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
11. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

**Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:**

- i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
- i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
- gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

La riduzione sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva della/e convenzione/i regolarmente sottoscritte. La comunicazione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno in cui si chiede la riduzione.

**Versamenti**

I soggetti passivi, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare su apposito conto corrente postale intestato a Comune di Lecce - Servizio Tesoreria - Imposta di Soggiorno - **codice iban: IT-83-O-07601-16000-001009109552.**

**Riscossione coattiva**

In caso di mancato pagamento dell'imposta il Comune procede all'accertamento della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

**Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento, da parte del gestore, dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.

### **Sanzioni**

Le violazioni al Regolamento comunale sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

### **Per informazioni**

Dott.ssa Donatella Ciampetti

Tel: 0832.682937

Email: [donatella.ciampetti@comune.lecce.it](mailto:donatella.ciampetti@comune.lecce.it)

Ufficio Tributi: via Michele Palumbo, 4

Orario ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9.00 - 12.00, martedì 16.00-18.00

### **Contenzioso Tributario**

#### **Istituti a tutela del contribuente**

#### **Autotutela**

#### **Che cos'è l'autotutela**

L'autotutela è il potere di autocorrezione di un atto che danneggia il cittadino e che può essere assunto dall'amministrazione senza una decisione del giudice.

L'esercizio dell'autotutela sorge in tutti i casi di atti impositivi riconosciuti illegittimi o errati su iniziativa del Comune o del contribuente.

#### **L'autotutela su iniziativa del Comune**

Il Comune può procedere d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, all'annullamento, alla revoca o alla rettifica di un avviso d'accertamento o di liquidazione illegittimo, anche in pendenza di giudizio, di sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità irricevibilità, improcedibilità, ecc.) e in caso di non impugnabilità, per i seguenti casi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;

- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

### **L'autotutela su iniziativa del contribuente**

Il contribuente può richiedere mediante domanda l'annullamento, la revoca o la rettifica di un atto impositivo, all'Ufficio Tributi.

Nella domanda il contribuente dovrà illustrare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'autotutela.

Nell'esercizio dell'autotutela è opportuno considerare, ai sensi della legge, che:

- non è rilevante il comportamento omissivo tenuto dal contribuente;
- non è rilevante il tempo trascorso dall'atto impositivo;
- non è rilevante la vicenda processuale cui l'atto impositivo è andato incontro fatto salvo il caso di giudicato sostanziale;
- **è rilevante solo il riesame da parte del Comune che ha emanato l'atto al quale è attribuito il solo e unico compito di verificare, in modo del tutto autonomo e indipendente da altri eventi o comportamenti, se l'atto è legittimo o meno.**

L'autotutela è un istituto applicato dal Comune di Lecce in quanto consente di ristabilire un corretto rapporto con il contribuente, al quale non può essere chiesto di pagare dei tributi che non siano strettamente previsti dalla legge e dai regolamenti.

### **Accertamento con adesione**

#### **Che cos'è l'accertamento con adesione**

**L'accertamento con adesione è una definizione concordataria delle imposte in sede amministrativa, che consente di evitare una lite giudiziaria.**

L'accordo tra le parti a seguito di un formale contraddittorio può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento da parte dell'ufficio finanziario o in una fase successiva, purché il contribuente non impugni l'atto impositivo dinanzi al giudice tributario. Tale Istituto è stato previsto dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997.

Il Comune di Lecce ha introdotto, come previsto dalla L. 446 del 15/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione con delibera n. 58 del 15/04/2003, di approvazione della Carta dei diritti del contribuente.

#### **A chi si applica l'accertamento con adesione**

A tutti i contribuenti, persone fisiche e persone giuridiche.

#### **Quale ufficio è competente alla definizione**

L'Ufficio ICI e l'Ufficio TARUSU

### **In quali modi si definisce l'accertamento con adesione**

**A) Da parte del Comune di Lecce - Ufficio Tributi**, mediante l'invito al contribuente a presentarsi presso l'ufficio, a mezzo di avviso che dovrà pervenire al contribuente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato a termini di legge. L'invito deve comunque contenere le seguenti indicazioni:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno e il luogo dove presentarsi per definire l'accertamento con adesione;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La mancata partecipazione del contribuente al procedimento non è sanzionabile, consentendo all'Ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.

**B) Da parte del contribuente** nei cui confronti sono stati effettuati accessi ispezioni o verifiche, oppure sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, che può chiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione; nell'istanza il contribuente deve indicare il recapito cui devono essere dirette le comunicazioni dell'Ufficio Comunale inerenti il procedimento.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

### **Come si instaura il contraddittorio**

Il Comune, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, formula allo stesso un invito a comparire.

Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve contenere:

- l'indicazione del tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione della maggiore imposta, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Il perfezionamento dell'atto di adesione si conclude con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente, anche mediante procuratore generale o speciale, dal funzionario che ha provveduto all'istruttoria e con il versamento di quanto dovuto.

Il pagamento dell'intera somma dovuta a seguito del perfezionamento dell'atto di adesione va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso, salvo il caso che all'atto di adesione consegua l'obbligo di iscrizione a ruolo ovvero venga concordata con l'ufficio una diversa forma di pagamento rateale.

In quest'ultimo caso il pagamento può essere concordato fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto. Della specifica forma di pagamento adottata va fatta comunque menzione nel verbale relativo all'adesione dell'accertamento.

In ogni caso i versamenti vanno effettuati secondo le vigenti norme:

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento e, dove dovuta, la garanzia per le rate successive.

Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venire meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con obbligo del residuo versamento in unica soluzione. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del DPR 26.10.1972 n 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

### **Quali sono gli effetti dell'accertamento con adesione**

L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile od integrabile da parte dell'Ufficio, tranne il caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi oppure qualora la definizione riguardi accertamenti parziali.

Viene comunque abbandonata l'azione accertatrice qualora trattasi di importo non superiore a Euro 16,32

Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'adesione, si applicano in misura pari ad un quarto del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione della sanzione per ritardato pagamento pari al 30% della tassa dovuta.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Conciliazione giudiziale**

#### **Che cos'è la conciliazione giudiziale**

La conciliazione giudiziale è un accordo tra le parti in causa, per un contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che permette di chiudere il proseguimento della lite in corso. Essa è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni Tributarie, non oltre la prima udienza, e può riguardare la controversia nel suo insieme o solo alcuni suoi aspetti. Per gli aspetti non conciliati la controversia prosegue nei modi ordinari.

### **Con quali modalità è possibile conciliare**

La conciliazione può avvenire:

A) **In udienza**

B) **Fuori udienza**

### **Come si perfeziona la conciliazione**

Attraverso il versamento al concessionario delle somme dovute.

### **Interpello**

#### **Che cos'è l'interpello**

Il diritto di interpello è un istituto mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e relativamente a casi concreti e personali di incerta interpretazione può chiedere al Comune, che risponde entro 120 giorni, di sapere in anticipo il comportamento da tenere in ordine allo stesso adempimento.

***La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria***

### **Ravvedimento operoso**

#### **Che cos'è il ravvedimento operoso**

La legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dei tributi mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO". Tale istituto prevede il versamento dell'imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento.

#### **Come avvalersi del ravvedimento operoso**

Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

### **Sanzioni**

#### **TARSU**

Ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 507/1993:

- Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.



- Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinque

## ICI

Ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 504/1992:

- Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
- Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

## Versamenti

I versamenti possono essere effettuati su conto corrente o tramite bonifico bancario; in particolare:

### **ICI ORDINARIA**

Conto corrente n. 5659619

Intestato a: COMUNE DI LECCE ICI ORDINARIA SERVIZIO TESORERIA

IBAN: IT 36 A 07601 16000 000005659619

### MODELLO F24

Ciò consente anche al contribuente di compensare l'imposta con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (irpef, iva, ecc.).

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:

Codice Comune di Lecce:E506

Codici Tributo:

3901 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale

3902 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili

3904 - denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

3906 - denominato: imposta comunale sugli immobili – interessi

3907 - denominato: imposta comunale sugli immobili – sanzioni

#### **ICI VIOLAZIONI**

Conto corrente n. 5659664

Intestato a: COMUNE DI LECCE ICIVIOLAZIONE SERVIZIO TESORERIA

IBAN: IT 25 K 07601 16000 000005659664

#### **TARSU ORDINARIA**

Conto corrente n. 5659744

Intestato a: COMUNE DI LECCE TASSA RIFIUTI ORDINARIA TARSU SERVIZIO TESORERIA

IBAN: IT 76 F 07601 16000 000005659744

#### **TARSU VIOLAZIONI**

Conto corrente n. 5659717

Intestato a: COMUNE DI LECCE TASSA RIFIUTI ACCERTAMENTO TARSU SERVIZIO TESORERIA

IBAN: IT 12 Z 07601 16000 000005659717

Per i bonifici dall'estero il codice **BIC: B P P I I T R R X XX** (valido per tutti i conti suindicati)

#### **Ricorso giurisdizionale**

##### **Che cos'è il ricorso giurisdizionale**

È lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il provvedimento.

Per gli atti del Comune di Lecce è competente in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sede a Lecce, Via Rubichi n° 39, e, in grado d'appello, la Commissione Tributaria Regionale, Sez. Staccata di Lecce, in Via Rubichi n° 39.

##### **Come si presenta il ricorso**

Il ricorso deve contenere, pena l'inammissibilità:

- l'indicazione della commissione tributaria provinciale cui è diretto;
- l'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale della società o del domicilio eventualmente eletto; nel caso di persona fisica, le generalità del ricorrente vanno differenziate da quelle del rappresentante legale (curatore, procuratore) indicando inoltre gli estremi della procura; per le società va indicato anche il soggetto che ha la rappresentanza legale;
- l'annotazione del codice fiscale del ricorrente;

- l'indicazione dell'ufficio tributario contro il quale si ricorre;
- il riferimento all'atto notificato contro cui si ricorre;
- l'indicazione del provvedimento che si chiede di adottare da parte della commissione tributaria;
- l'indicazione dei motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda;
- la firma del ricorrente o del difensore abilitato (nel caso di assistenza tecnica obbligatoria) sia sull'originale che sulla copia del ricorso.

Qualora manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi indicati, ad eccezione del codice fiscale, il ricorso è inammissibile (art. 18, 4 comma del D.Lgs. 546/92).

Dal 7 luglio 2011 i ricorsi sono soggetti al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 37 , comma 6 D.L. n. 98/2001 convertito in L. n. 111/2011.

### **Termini e modalità di proposizione del ricorso**

I termini per la proposizione del ricorso sono di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto. Si tratta di termini perentori, e quindi inderogabili.

Il ricorso deve essere proposto con una delle seguenti modalità: - notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, di copia (firmata in originale) all'ente impositore (Ufficio Tributi del Comune di Lecce ); - consegna diretta dell'originale del ricorso, a cura del ricorrente, all'impiegato addetto dell'ente impositore (Ufficio Tributi del Comune di Lecce), che ne rilascia ricevuta sulla copia in carta semplice, o altrimenti provvede al rilascio di apposita ricevuta di deposito; - spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento, all'ente impositore (Ufficio Tributi del Comune di Lecce).

Successivamente, entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, copia dello stesso con allegati i documenti deve essere depositata dal ricorrente presso la Commissione Tributaria Provinciale (c.d. "costituzione in giudizio del ricorrente"). La copia può anche essere spedita a mezzo del servizio postale (in plico raccomandato senza busta) ma deve comunque pervenire alla Segreteria della Commissione Tributaria entro il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

### **Come si difende il Comune**

Entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato proposto il comune si costituisce in giudizio mediante deposito presso la segreteria della commissione del fascicolo contenente le controdeduzioni con le quali espone tutte le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui si intende avvalere.

### **La decisione del ricorso**

La Commissione Tributaria decide il ricorso pronunciando una sentenza.

**Funzionario Responsabile:** Dott.ssa Rita Sodo  
Tel: 0832.682921 Fax: 0832.314762

Email: [rita.sodo@comune.lecce.it](mailto:rita.sodo@comune.lecce.it)

**Indirizzo sede:** via Michele Palumbo, 4

**Orari di apertura al pubblico:** martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; Mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

**CDR 04**  
**TRIBUTI E FISCALITÀ LOCALE**

<b>Attività/servizio</b>	<b>Fattore di Qualità</b>	<b>Indicatore di qualità</b>	<b>Standard di qualità</b>
<b>Occupazione di spazi ed aree pubbliche</b>	Velocità di risposta alle richieste	Tempo di rilascio appuntamento	30 giorni
<b>Annullamento, revoca o rettifica atto</b>	Velocità di risposta alle istanze	Numero di giorni necessari	15 giorni
<b>Interpello</b>	Velocità risposta alle istanze	Numero di giorni necessari	120 giorni
<b>Ricorso giurisdizionale</b>	Velocità costituzione in giudizio	Numero di giorni necessari	60 giorni

**DISAGI DELL'UTENTE E RISARCIMENTO**

Quando venga accertato il mancato rispetto degli impegni o l'utente non abbia potuto fruire di un proprio diritto o prestazione sancita in questa Carta, il Comune riconoscerà specifiche forme di risarcimento. Il diritto al risarcimento sarà valutato dietro presentazione di segnalazione/richiesta da presentare a cura dell'utente .

**APPREZZAMENTI, RECLAMI, RICORSI**

Le segnalazioni ed i reclami inerenti il servizio devono essere formulati in modo chiaro, preciso e dettagliato, con tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del problema segnalato, per facilitarne l'accertamento. Non vengono tenute in considerazione segnalazioni anonime.

Devono avvenire:

- in forma cartacea con consegna manuale presso: l'Ufficio Protocollo del Comune di Lecce – Palazzo Carafa;
- spedito mediante servizio postale all'indirizzo: Comune di Lecce- Via Rubichi;
- con procedure telematiche al sito del Comune di Lecce – [www.comune.lecce.it](http://www.comune.lecce.it)

Devono contenere:

- Data;
- Oggetto della segnalazione;
- Generalità e modalità di reperimento del proponente;

Il Settore:

- svolge ogni possibile indagine in merito alla segnalazione;
- risponde mediante il Dirigente in forma scritta;
- interviene in modo tempestivo in caso il reclamo evidenzi un effettivo mancato rispetto degli impegni assunti.

- qualora la particolare complessità della segnalazione richieda tempi più lunghi per la definizione, nei termini sopra indicati, ne viene data comunicazione motivata al segnalante.

<b>Impegni di qualità</b>	<b>Condizioni garantite</b>	<b>Standard di qualità</b>
Accettazione segnalazioni/reclami	Risposte alle segnalazioni/reclami	Entro 30 gg. dal ricevimento

Le forme risarcitorie previste da questa Carta dei Servizi saranno commisurate al disservizio subito dal cittadino, saranno valutate insindacabilmente dal Dirigente competente.

Le tipologie di risarcimento sono:

- N. gratuità di Parcheggio
- N. gratuità corse in filobus
- N. buoni libro.
- N. Buoni pasto.